



Decreto Dirigenziale n. 51 del 09/04/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI
RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CAPACITA' COMPLESSIVA SUPERIORE A
10 TON/GIORNO MEDIANTE OPERAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO C, LETTERA R5-R13,
DELLA PARTE IV DL DLGS 152/06, AIROLA (BN), VIA FONNA, ZI" - PROPONENTE
CO.GE.CA & C. SPA UNIPERSONALE - CUP 7445.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate *le Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”;
- e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto “*nelle more dell’adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*”;
- f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto “*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*” pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. che ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente decreto;
- h. che l’art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- i. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi “*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania*”;
- j. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attua secondo le modalità di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e al parag. 7 dei citati Indirizzi Operativi approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 628459 del 08/10/2019 contrassegnata con CUP 8348, la CO.GE.CA & C. Spa UNIPERSONALE con sede in loc. Campizze S.S. Appia km 239400 – 83017 Rotondi (AV) ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di “Ampliamento dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettera R5-R13, della parte IV dl DLgs 152/06, Airola (BN), Via Fonna, ZI”;
- b. che, a seguito di preavviso di rigetto per improcedibilità dell'istanza prot. reg. n.647873 del 15/10/2019, la CO.GE.CA & C. Spa UNIPERSONALE ha provveduto a sanare i difetti riscontrati in sede di verifica documentale trasmettendo integrazioni acquisite al prot. reg. n. 684468 del 30/10/2019;
- c. che con nota prot. reg. n. 699802 del 06/11/2019, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 07/11/2019, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 45 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all' istruttore dott. Paolo Mirra;
- e. che non sono state acquisite osservazioni;
- f. che, a seguito di specifica richiesta prot. reg. n.32688 del 17/01/2019, la CO.GE.CA & C. Spa UNIPERSONALE ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 113769 del 20/02/2019;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 14/03/2019, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
“sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Mirra e della proposta di parere, decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:
I quantitativi movimentati nell'impianto sono notevoli: 521.000 ton/anno (R13 – R5) rispetto a 377.492 ton/anno (R13) già autorizzate, pari ad un incremento di 143.508 ton/anno; comunque, come riportato dallo schema su presentato, sono 521.000 ton/anno sottoposti ad R5 (Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche).
L'impianto, pur essendo in area ASI è limitrofa ad aree a colture intensive (Dal PGR di Airola: ZONA AGRICOLA E1 - ZONA AGRICOLA INTENSIVA - Seminativo irriguo - Impianti di arboricoltura specializzata AREA PROG. E NORD: NOCCIOLETO - AREA ASI 2012 SUD e OVEST: SEMINATIVO IRRIGUO CON PIANTE – NOCCIOLETO - ANGOLO SW: NOCE - EST: MELETO AREA ASI 2012; dalla Carta della Natura 2018: è classificata “Colture estensive e sistemi agricoli complessi” con: Valore Ecologico “Basso”, Sensibilità Ecologica “Molto Basso”, Pressione Antropica “Alta” e Fragilità Ambientale “Bassa”).
A riguardo non è stata presentata nessuna richiesta di condizioni ambientali che possa mitigare il flusso veicolare e il relativo inquinamento delle colture limitrofe all'impianto (per esempio assorbimento di metalli pesanti).
Di fatto: allo stato attuale (ante opera), i materiali in ingresso sono stimati in: - Messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi: 377.492,00 Ton/anno.

I materiali in uscita sono: - Rifiuti da avviare alle attività di recupero in altri impianti: 377.492,00 Ton/anno.

Di conseguenza si avrà un flusso di 377.492 tonnellate all'anno di materiali in ingresso all'impianto e la stessa quantità di materiali in uscita, per un totale di 754.984 tonnellate/anno movimentate. Considerando che la movimentazione è effettuata mediamente con carichi di 25 tonnellate, attualmente sono immessi nel traffico veicolare esterno all'impianto circa 30.200 autocarri all'anno, che per 256 giorni lavorativi annui corrispondono a circa 118 passaggi al giorno.

Nello stato di progetto (post opera), i materiali in ingresso saranno stimati in:

- Rifiuti non pericolosi in R5-R13: 521.000 Ton/anno*
- Rifiuti non pericolosi in R13: 152.500 Ton/anno*

I materiali in uscita saranno:

- End of Waste (definiti anche Materie prime secondarie): 515.790 Ton/giorno;*
- Rifiuti da avviare alle attività di recupero in altri impianti: 152.500 Ton/anno.*
- Rifiuti prodotti dalle attività di recupero rifiuti: 5.210 Ton/anno.*

Di conseguenza si avrà un flusso di 673.500 tonnellate all'anno di materiali in ingresso e la stessa quantità di materiali in uscita per un totale di 1.347.000 tonnellate/anno movimentate. Considerando che la movimentazione è effettuata mediamente con carichi di 25 tonnellate, attualmente saranno immessi nel traffico veicolare esterno all'impianto al massimo 53.880 autocarri all'anno, che per 256 giorni lavorativi annui corrispondono a circa 211 passaggi al giorno, (considerando 8 ore lavorative/giorno risulta un passaggio ogni 2,30 minuti circa).

A riguardo lo studio preliminare ambientale non illustra in maniera esaustiva gli impatti attesi ai numerosi recettori presenti in zona.

Non essendo ancora stato realizzato il sistema viario relativo all'area ASI, è necessario un approfondimento sulla recettività ed adeguatezza della rete stradale esistente.

La presenza dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi in oggetto, dovrebbe essere valutata ai sensi delle indicazioni del PTCP della Provincia di Benevento, visto che nelle norme tecniche di attuazione, all'art. 79 sono indicate, ai sensi dell'art. 197, co.I, del Dlgs. 152/06, le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e trattamento rifiuti. Le suddette, per il sistema Insediativo e dei Beni Culturali, sono:

- aree con presenze di centri edificati;*
- fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, gasdotti, oleodotti, beni militari;*
- zone gravate da usi civici;*
- zone di interferenza diretta o di interferenza visuale da grandi infrastrutture di comunicazione dei siti di importanza storica e/o paesistica;*

aree intorno agli edifici destinati ad abitazione o agli edifici pubblici stabilmente occupati con un raggio di almeno:

- 150 m qualora si tratti di discariche per soli rifiuti secchi o comunque non putrescibili;*
- 250 m negli altri casi;*

- i raggi vanno misurati rispetto al perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti;*
- siti privi di sufficienti infrastrutture viarie tali da garantire una buona accessibilità all'area;*
- siti sottovento, rispetto ai venti dominanti, verso zone residenziali o funzioni sensibili;*
- aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione urbanistica;*
- aree già destinate a servizi tecnologici ed equivalenti; aree industriali dismesse.*

Il cumulo con altri progetti, descritto nella relazione ambientale, dovrebbe prendere in considerazione anche altre attività (progetti) localizzate nello stesso contesto ambientale e territoriale.

Il proponente rappresenta che, nelle more della realizzazione della rete fognaria di competenza ASI, gli scarichi fognari dei servizi igienici e delle acque di prima pioggia saranno accumulate in un "pozzo a tenuta" da svuotarsi periodicamente tramite ditte specializzate. Occorre precisare che nello studio preliminare ambientale e relativi elaborati non si evince né l'ubicazione né le caratteristiche tecniche costruttive.

Il progetto inoltre risulta carente in merito alle modalità di gestione delle acque di seconda pioggia, per le quali vengono genericamente descritti dei "bacini di accumulo" costituiti da uno o più vasche aventi quale recapito un "pozzetto di recapito finale". Negli elaborati grafici non sono rappresentati

i suddetti bacini di raccolta ne il pozzetto di recapito finale. Infatti la Tav. 4 "Planimetria acque di scarico – rev 01" si riferisce ad uno stato di progetto non ancora realizzabile attesa l'assenza delle infrastrutture primarie di competenza ASI (viabilità, rete fognaria), come riferito dal proponente negli atti presentati (rif. Pag. 14 della relazione tecnica – studio preliminare ambientale – settembre 2018).

Non è riportato lo schema di flusso del ciclo produttivo in relazione ai controlli e alle procedure di conformità da effettuarsi sia sui rifiuti in ingresso, sia sui materiali prodotti a valle del trattamento, per i quali sussistono specifici obblighi. Infatti, non si rileva alcun riferimento alle procedure e ai controlli di conformità - sia di tipo tecnico-prestazionale che di tipo ambientale - sui materiali prodotti a seguito del trattamento dei rifiuti, così come disciplinati dalle norme vigenti e dalla Circolare Ministeriale 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. Non è prevista nemmeno l'esecuzione di test di cessione secondo l'allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi. Come confermato recentemente anche dal Consiglio Superiore del LLPP nell'adunanza del 19/10/2017 prot. n. 40/2017, ai fini della commercializzazione nell'ambito del settore delle costruzioni, i prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE con livelli di attestazione di conformità variabili in funzione del tipo di uso previsto e delle specifiche norme di riferimento applicabili. Conseguentemente i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero devono essere sottoposti a tutta una serie di prove ed indagini per l'ottenimento della qualificazione obbligatoria.

Sussistono criticità in merito ad aspetti progettuali, in quanto il proponente non fornisce informazioni progettuali atte a dimostrare la coerenza del progetto con la normativa di settore nazionale e regionale (D.G.R. n. 386 del 20/07/2016); non si rinviene, inoltre, la verifica della capacità di stoccaggio istantaneo dell'impianto che risulta strettamente connesso alle superfici disponibili e al lay-out dell'impianto. Non si rinviene alcun riferimento circa la capacità oraria di trattamento specifica delle macchine installate.

Con riferimento alle emissioni in atmosfera, sebbene lo studio preliminare ambientale riporti a pag. 19 una tabella con i valori di concentrazione di polveri totali attesi ai punti di emissione diffusa (P1 ÷ P6), non si ha evidenza sulle ipotesi e le metodologie di calcolo poste alla base di tali valutazioni tenendo conto della capacità produttiva dell'impianto.

Con riferimento all'impatto acustico, i livelli di emissione acustica, stimati dal proponente in corrispondenza dei ricettori indicati: Ricettore 1 (40 m dall'impianto) e ricettore 2 (80 m dall'impianto), risultano identici nonostante la diversa distanza degli stessi, senza fornire giustificazioni adeguate. Inoltre le informazioni relative al rumore di fondo (situazione ante operam) sono prive di elementi fondamentali ai fini della corretta valutazione dello stato di fatto e di previsione, quali ad esempio le date, la durata del monitoraggio e i report del monitoraggio stesso. In conclusione lo Studio Preliminare Ambientale risulta essere particolarmente carente sia nella descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante, sia nella descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente risultanti dalle emissioni previste"

- b. che l'esito della Commissione del 14/03/2019 - così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente CO.GE.CA & C. Spa UNIPERSONALE con nota prot. reg. n.169232 del 14/03/2019;
- c. che non sono giunte osservazioni al 10bis da parte del proponente;
- d. che la CO.GE.CA & C. Spa UNIPERSONALE ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante bonifico bancario del 23/10/2018, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo Staffa 501792 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 14/03/2019, il progetto di *“Ampliamento dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettera R5-R13, della parte IV di DLgs 152/06, Airola (BN), Via Fonna, ZI”,* proposto dalla CO.GE.CA & C. Spa UNIPERSONALE con sede in loc. Campizze S.S. Appia km 239400 – 83017 Rotondi (AV), per le seguenti motivazioni: *“I quantitativi movimentati nell'impianto sono notevoli: 521.000 ton/anno (R13 – R5) rispetto a 377.492 ton/anno (R13) già autorizzate, pari ad un incremento di 143.508 ton/anno; comunque, come riportato dallo schema su presentato, sono 521.000 ton/anno sottoposti ad R5 (Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche).*
L'impianto, pur essendo in area ASI è limitrofa ad aree a colture intensive (Dal PGR di Airola: ZONA AGRICOLA E1 - ZONA AGRICOLA INTENSIVA - Seminativo irriguo - Impianti di arboricoltura specializzata AREA PROG. E NORD: NOCCIOLETO - AREA ASI 2012 SUD e OVEST: SEMINATIVO IRRIGUO CON PIANTE – NOCCIOLETO - ANGOLO SW: NOCE - EST: MELETO AREA ASI 2012; dalla Carta della Natura 2018: è classificata “Colture estensive e sistemi agricoli complessi” con: Valore Ecologico “Basso”, Sensibilità Ecologica “Molto Bassa”, Pressione Antropica “Alta” e Fragilità Ambientale “Bassa”).
A riguardo non è stata presentata nessuna richiesta di condizioni ambientali che possa mitigare il flusso veicolare e il relativo inquinamento delle colture limitrofe all'impianto (per esempio assorbimento di metalli pesanti).
Di fatto: allo stato attuale (ante opera), i materiali in ingresso sono stimati in: - Messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi: 377.492,00 Ton/anno.
I materiali in uscita sono: - Rifiuti da avviare alle attività di recupero in altri impianti: 377.492,00 Ton/anno.
Di conseguenza si avrà un flusso di 377.492 tonnellate all'anno di materiali in ingresso all'impianto e la stessa quantità di materiali in uscita, per un totale di 754.984 tonnellate/anno movimentate. Considerando che la movimentazione è effettuata mediamente con carichi di 25 tonnellate, attualmente sono immessi nel traffico veicolare esterno all'impianto circa 30.200 autocarri all'anno, che per 256 giorni lavorativi annui corrispondono a circa 118 passaggi al giorno.

Nello stato di progetto (post opera), i materiali in ingresso saranno stimati in:

- Rifiuti non pericolosi in R5-R13: 521.000 Ton/anno*
- Rifiuti non pericolosi in R13: 152.500 Ton/anno*

I materiali in uscita saranno:

- End of Waste (definiti anche Materie prime secondarie): 515.790 Ton/giorno;*
- Rifiuti da avviare alle attività di recupero in altri impianti: 152.500 Ton/anno.*
- Rifiuti prodotti dalle attività di recupero rifiuti: 5.210 Ton/anno.*

Di conseguenza si avrà un flusso di 673.500 tonnellate all'anno di materiali in ingresso e la stessa quantità di materiali in uscita per un totale di 1.347.000 tonnellate/anno movimentate. Considerando che la movimentazione è effettuata mediamente con carichi di 25 tonnellate, attualmente saranno immessi nel traffico veicolare esterno all'impianto al massimo 53.880 autocarri all'anno, che per 256 giorni lavorativi annui corrispondono a circa 211 passaggi al giorno, (considerando 8 ore lavorative/giorno risulta un passaggio ogni 2,30 minuti circa).

A riguardo lo studio preliminare ambientale non illustra in maniera esaustiva gli impatti attesi ai numerosi recettori presenti in zona.

Non essendo ancora stato realizzato il sistema viario relativo all'area ASI, è necessario un approfondimento sulla recettività ed adeguatezza della rete stradale esistente.

La presenza dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi in oggetto, dovrebbe essere valutata ai sensi delle indicazioni del PTCP della Provincia di Benevento, visto che nelle norme tecniche di attuazione, all'art. 79 sono indicate, ai sensi dell'art. 197, co.I, del Dlgs. 152/06, le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e trattamento rifiuti. Le suddette, per il sistema Insediativo e dei Beni Culturali, sono:

- aree con presenze di centri edificati;*
- fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, gasdotti, oleodotti, beni militari;*
- zone gravate da usi civici;*
- zone di interferenza diretta o di interferenza visuale da grandi infrastrutture di comunicazione dei siti di importanza storica e/o paesistica;*

aree intorno agli edifici destinati ad abitazione o agli edifici pubblici stabilmente occupati con un raggio di almeno:

- 150 m qualora si tratti di discariche per soli rifiuti secchi o comunque non putrescibili;*
- 250 m negli altri casi;*

- i raggi vanno misurati rispetto al perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti;*
- siti privi di sufficienti infrastrutture viarie tali da garantire una buona accessibilità all'area;*
- siti sottovento, rispetto ai venti dominanti, verso zone residenziali o funzioni sensibili;*
- aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione urbanistica;*
- aree già destinate a servizi tecnologici ed equivalenti; aree industriali dimesse.*

Il cumulo con altri progetti, descritto nella relazione ambientale, dovrebbe prendere in considerazione anche altre attività (progetti) localizzate nello stesso contesto ambientale e territoriale.

Il proponente rappresenta che, nelle more della realizzazione della rete fognaria di competenza ASI, gli scarichi fognari dei servizi igienici e delle acque di prima pioggia saranno accumulate in un "pozzo a tenuta" da svuotarsi periodicamente tramite ditte specializzate. Occorre precisare che nello studio preliminare ambientale e relativi elaborati non si evince né l'ubicazione né le caratteristiche tecniche costruttive.

Il progetto inoltre risulta carente in merito alle modalità di gestione delle acque di seconda pioggia, per le quali vengono genericamente descritti dei "bacini di accumulo" costituiti da uno o più vasche aventi quale recapito un "pozzetto di recapito finale". Negli elaborati grafici non sono rappresentati i suddetti bacini di raccolta né il pozzetto di recapito finale. Infatti la Tav. 4 "Planimetria acque di scarico – rev 01" si riferisce ad uno stato di progetto non ancora realizzabile attesa l'assenza delle infrastrutture primarie di competenza ASI (viabilità, rete fognaria), come riferito dal proponente negli atti presentati (rif. Pag. 14 della relazione tecnica – studio preliminare ambientale – settembre 2018).

Non è riportato lo schema di flusso del ciclo produttivo in relazione ai controlli e alle procedure di conformità da effettuarsi sia sui rifiuti in ingresso, sia sui materiali prodotti a valle del trattamento,

per i quali sussistono specifici obblighi. Infatti, non si rileva alcun riferimento alle procedure e ai controlli di conformità - sia di tipo tecnico-prestazionale che di tipo ambientale - sui materiali prodotti a seguito del trattamento dei rifiuti, così come disciplinati dalle norme vigenti e dalla Circolare Ministeriale 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. Non è prevista nemmeno l'esecuzione di test di cessione secondo l'allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi. Come confermato recentemente anche dal Consiglio Superiore del LLPP nell'adunanza del 19/10/2017 prot. n. 40/2017, ai fini della commercializzazione nell'ambito del settore delle costruzioni, i prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE con livelli di attestazione di conformità variabili in funzione del tipo di uso previsto e delle specifiche norme di riferimento applicabili. Conseguentemente i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero devono essere sottoposti a tutta una serie di prove ed indagini per l'ottenimento della qualificazione obbligatoria.

Sussistono criticità in merito ad aspetti progettuali, in quanto il proponente non fornisce informazioni progettuali atte a dimostrare la coerenza del progetto con la normativa di settore nazionale e regionale (D.G.R. n. 386 del 20/07/2016); non si rinviene, inoltre, la verifica della capacità di stoccaggio istantaneo dell'impianto che risulta strettamente connesso alle superfici disponibili e al lay-out dell'impianto. Non si rinviene alcun riferimento circa la capacità oraria di trattamento specifica delle macchine installate.

Con riferimento alle emissioni in atmosfera, sebbene lo studio preliminare ambientale riporti a pag. 19 una tabella con i valori di concentrazione di polveri totali attesi ai punti di emissione diffusa (P1 ÷ P6), non si ha evidenza sulle ipotesi e le metodologie di calcolo poste alla base di tali valutazioni tenendo conto della capacità produttiva dell'impianto.

Con riferimento all'impatto acustico, i livelli di emissione acustica, stimati dal proponente in corrispondenza dei ricettori indicati: Ricettore 1 (40 m dall'impianto) e ricettore 2 (80 m dall'impianto), risultano identici nonostante la diversa distanza degli stessi, senza fornire giustificazioni adeguate. Inoltre le informazioni relative al rumore di fondo (situazione ante operam) sono prive di elementi fondamentali ai fini della corretta valutazione dello stato di fatto e di previsione, quali ad esempio le date, la durata del monitoraggio e i report del monitoraggio stesso. In conclusione lo Studio Preliminare Ambientale risulta essere particolarmente carente sia nella descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante, sia nella descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente risultanti dalle emissioni previste"

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 alla Co.GE.CA. & C. S.p.A Unipersonale;
 - 3.2 all'ASL di Benevento – Dipartimento di prevenzione;
 - 3.3 all'ARPAC Direzione Generale e dipartimento di Benevento;
 - 3.4 al Distretto Idrografico Appennino Meridionale;
 - 3.5 alla Provincia di Benevento – Servizio tutela ambiente, ciclo rifiuti;
 - 3.6 alla UOD 501706 Regione Campania;
 - 3.7 al Comune di Airola;
 - 3.8 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio